

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -
Dott. VITTORIA AMIRANTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21936-2024 proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████;

- *ricorrente* -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████;

2025

3492

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 568/2024 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 14/10/2024 R.G.N. 482/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

Fatti di causa

1.- ██████████ ha agito in giudizio nei confronti della datrice di
lavoro ██████████ spa davanti il tribunale di Piacenza per vedersi

Oggetto

██████████

R.G.N. 21936/2024

Cron.

Rep.

Ud. 09/07/2025

CC



responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso".

6.- Pertanto in base a tali autorevoli e meditati precedenti, come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta mai al lavoratore di provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia.

7.- Coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, va diversamente calibrato il principio espresso da Cass. n. 29909/21, cui si richiama più volte la Corte d'appello bolognese, secondo cui spetterebbe invece al lavoratore "l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate", dovendosi ritenere adempiuti gli oneri del lavoratore con la allegazione dell'inadempimento.

8.- Anche l'altra tesi, pure evidenziata dalla Corte territoriale, secondo cui il lavoratore dovrebbe provare gli "indici della nocività dell'ambiente da individuarsi nei concreti fattori di rischio circostanziati" in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, ed inoltre il "nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti", deve essere correttamente delimitata, perché quelli indicati costituiscono in realtà elementi costitutivi della colpa del datore la cui assenza, nella responsabilità contrattuale, deve essere provata dal debitore (e non certo dal creditore).

Il lavoratore infatti, come prescrive l'art. 2087 c.c. - "norma proattiva" che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni - ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover



provare che l'ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera.

Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio del lavoro svolto o dell'ambiente in cui viene prestato e che si pone all'origine dell'infortunio) si può invece desumere dall'inadempimento che il lavoratore deve allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa che egli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l'evento lesivo che ne è derivato.

9.- Dalla più recente giurisprudenza in materia, risulta superata anche la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe l'onere di allegare e provare che l'evento è stato causato dalla mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (Cass. n. 25217/23, n. 25597/2021).

Tale ultima tesi non può essere in effetti seguita dato che, come già detto, il solo onere posto in capo al lavoratore creditore del debito di sicurezza è di allegare l'inadempimento e di provare il fatto e le conseguenze dannose, non provare le regole violate. L'orientamento restrittivo, cui ha fatto riferimento la stessa sentenza gravata, risulta inoltre espressione della superata concezione della sicurezza sul lavoro intesa come "complesso di misure tecnologiche" secondo la risalente impostazione del dpr n. 547/55, ispirata dal criterio del contenimento del rischio attraverso l'obbligo di specifici accorgimenti. Mentre nella concezione attuale, delineata dal t.u. 81/2008, l'obbligazione di sicurezza va commisurata, alla stregua del criterio prioritario dell'eliminazione del rischio di matrice comunitaria, anche in base a misure di natura organizzativa, procedurali e partecipative, individuate e delineate con la valutazione del rischio; con la quale il datore di lavoro deve assolvere



Numero 2 / 2023

Federico Avanzi

**L'obbligo di sicurezza e l'azione risarcitoria *ex art.*
2087 c.c.: la prova della nocività dell'ambiente di
lavoro**

nella predisposizione di misure preventive e/o protettive, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza, dalla tecnica e necessarie a evitare il danno.

Con l'esito che tali, censurabili, argomentazioni non potevano che essere destinate al "rinvio" in quanto «[finivano] con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche - anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto»⁴⁵.

6. Segue: Una soluzione di compromesso

Ciononostante, del tutto evidente è che la ferma negazione della sussistenza di un onere probatorio in capo al dipendente danneggiato circa le asserite omissioni cautelari del caso concreto, non risolve, comunque, la questione di "cosa", allora, debba «provare» il medesimo ovvero, come anticipato, a cosa si alluda con la locuzione «nocività dell'ambiente di lavoro».

Cosicché, una possibile soluzione di compromesso, si rinviene indagando un recente filone interpretativo, formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e sostanzialmente inaugurato con la sentenza di [Cassazione del 25 ottobre 2021, n. 29909](#)⁴⁶.

L'analisi degli approdi in questione né evidenza, innanzitutto, il pregio di considerare il problema nella sua interezza, muovendo il ragionamento, dalla natura e dagli effetti, sul contratto di lavoro, dell'art. 2087 c.c. e inquadrando - a parere di chi scrive, correttamente (§ 1. e 2.) - la disposizione codicistica, nella prospettiva del datore di lavoro, alla stregua di una vera e propria obbligazione da adempiere.

Ragion per cui, rifacendosi a consolidata esegesi della giurisprudenza civile⁴⁷, una prima e rilevante conseguenza è quella di appurare come, in verità, trovandosi il lavoratore nella condizione contrattuale di "creditore" - di sicurezza -, sul medesimo, almeno per quanto attiene al "danno-evento" (§ 3.), non possa certo gravare alcun onere probatorio, bensì, semmai, di allegazione.

⁴⁵ V. nota precedente.

⁴⁶ Seguita da altre, fra le quali [Cass., 18 novembre 2021, n. 35177](#), [Cass., 29 aprile 2022, n. 13640](#), [Cass., 25 luglio 2022, n. 23187](#).

⁴⁷ In particolare, [Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533](#).